



Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Guida informativa



CHE COS'È IL FEG

Il **FEG** (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) è lo strumento promosso dall'Unione Europea per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi che abbiano cessato l'attività a causa di **cambiamenti rilevanti nella struttura del commercio mondiale derivanti dalla globalizzazione**, quali ad esempio un aumento notevole delle importazioni nel mercato comunitario, un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi, un brusco calo della quota di mercato dell'Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, oppure a causa della **perdurante crisi finanziaria ed economica globale o da future crisi**.

Il Fondo quindi interviene offrendo un contributo finanziario per **cofinanziare pacchetti coordinati e personalizzati di misure di politica attiva del lavoro**. Tali interventi completano, senza sovrapporsi, le azioni messe in campo dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese quelle cofinanziate dai Fondi strutturali e, in particolare, Fondo sociale europeo (FSE).

La base giuridica del FEG è rappresentata dal Regolamento (UE) n. 1309/2013.

CHI SOSTIENE

Il FEG fornisce un sostegno ai **lavoratori coinvolti in crisi occupazionali rilevanti**, che causano:

- ✓ almeno **500 esuberanti** o la **cessazione dell'attività di lavoratori autonomi nell'arco di quattro mesi in un'impresa o gruppo di imprese e nel relativo indotto** (fornitori e produttori a valle);
- ✓ almeno **500 esuberanti** o la **cessazione dell'attività di lavoratori autonomi nell'arco di nove mesi in imprese** (soprattutto PMI) appartenenti a uno **stesso settore produttivo** e localizzate **in una o due Regioni contigue**.

Il sostegno del FEG può essere richiesto anche se le precedenti condizioni non sono interamente soddisfatte, in presenza di crisi occupazionali di portata più ridotta che si verificano in **mercati del lavoro di piccole dimensioni** o in **circostanze eccezionali** e qualora gli esuberanti abbiano **un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale**.

I **beneficiari ammissibili** del FEG sono:

- ✓ **i lavoratori (con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o interinale)** il cui contratto di lavoro si sia concluso anticipatamente per collocamento in esubero oppure giunto a scadenza nel corso del periodo di riferimento e non rinnovato;
- ✓ **i lavoratori autonomi** che abbiano impiegato un massimo di 10 lavoratori che erano stati collocati in esubero e la cui attività sia cessata;
- ✓ **i NEET** (Not in Education, Employment or Training) di età compresa tra i 15 e i 29 anni in numero uguale a quello dei beneficiari interessati, a condizione che almeno una parte degli esuberanti sia ubicata nelle Regioni ammissibili nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Youth Employment Initiative).

Ai fini del FEG, **un lavoratore si considera in esubero**:

- ✓ dalla data in cui il datore di lavoro notifica il piano di collocamento in esubero collettivo all'autorità pubblica competente per iscritto;
- ✓ dalla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro



- al singolo lavoratore;
- ✓ dalla data della risoluzione di fatto del contratto di lavoro o della sua scadenza;
- ✓ dalla fine dell'incarico presso l'impresa utilizzatrice;
- ✓ per i lavoratori autonomi, dalla data di cessazione delle attività determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

COSA FINANZIA

Il FEG finanzia **pacchetti coordinati, mirati e personalizzati di misure di politica attiva** finalizzati al reinserimento lavorativo, tra cui:

- ✓ assistenza alla ricerca di un impiego e per la ricollocazione professionale;
- ✓ orientamento professionale;
- ✓ formazione e riqualificazione su misura e certificazione dell'esperienza acquisita;
- ✓ servizi di consulenza e tutoraggio;
- ✓ promozione dell'imprenditorialità e l'assistenza al lavoro autonomo;
- ✓ creazione e rilevamento di imprese da parte dei dipendenti nonché le attività di cooperazione.

Gli interventi realizzati dagli Stati membri possono includere **misure speciali di durata limitata** (che non devono superare il 35% del costo totale dei servizi), quali:

- ✓ indennità per la ricerca di un lavoro;
- ✓ incentivi all'assunzione destinati ai datori di lavoro;
- ✓ indennità di mobilità;
- ✓ indennità di soggiorno o formazione
- ✓ indennità di assistenza e cura

Sono incluse anche **misure particolarmente mirate a stimolare i lavoratori svantaggiati**, giovani e meno giovani, o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Il contributo FEG può coprire i **costi per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione** delle azioni.

Il FEG **non** finanzia:

- ✓ misure speciali di durata limitata che non sono condizionali alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro e di formazione;
- ✓ misure di sostegno già previste come obbligatorie per lo Stato o le imprese dalla legge e dalla contrattazione collettiva in situazioni di difficoltà occupazionali.

Inoltre, gli interventi finanziati dal FEG **non si sostituiscono alle misure passive di protezione sociale**, come pensioni o indennità di disoccupazione.

Il FEG dispone di una dotazione annua complessiva per tutti gli Stati Membri di **150 milioni di euro** e cofinanzia il **60% dei costi sostenuti** per la realizzazione di un intervento. La quota di cofinanziamento nazionale, pari al **40%** è coperta con risorse dalle Regioni, eventualmente integrate da risorse private.



COME OTTENERE I CONTRIBUTI

La domanda di accesso al contributo finanziario viene presentata alla Commissione europea (CE) dall'ANPAL, su iniziativa delle Regioni e delle Province Autonome di volta in volta coinvolte. Le altre parti interessate (parti sociali, imprese e lavoratori) possono farsi promotrici di un'iniziativa FEG segnalando alle istituzioni locali eventuali situazioni di crisi occupazionali presenti sui rispettivi territori. La concessione e l'attuazione dei contributi avviene attraverso diverse fasi che possono sintetizzarsi come di seguito:

1. Predisposizione della domanda di contributo

Ai fini della predisposizione della domanda di contributo, lo Stato membro deve:

- ✓ calcolare il numero degli esuberanti e di lavoratori autonomi e il periodo di riferimento. Il periodo di riferimento per il calcolo degli esuberanti e di lavoratori autonomi può essere di massimo 4 mesi, se la domanda riguarda la crisi di un'impresa e del suo indotto, ovvero di 9 mesi, se la domanda riguarda una crisi di settore a livello regionale o sovranazionale. La domanda di contributo finanziario è ammissibile se il numero di esuberanti verificatisi nell'arco di tempo preso in considerazione è di almeno 500 unità;
- ✓ dimostrare il collegamento tra gli esuberanti o la cessazione dell'attività e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale o il grave deterioramento della situazione economica locale, regionale e nazionale in seguito alla globalizzazione o al persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a una nuova crisi finanziaria ed economica globale (detta analisi è basata su statistiche e altre informazioni del livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti);
- ✓ descrivere il pacchetto coordinato di servizi personalizzati con relativa stima dei costi a sostegno dei beneficiari interessati;
- ✓ fornire tutte le informazioni richieste dal formulario di domanda.



2. Presentazione della domanda di contributo

Dalla data dell'ultimo esuberante, lo Stato membro ha a disposizione 12 settimane per presentare alla CE la domanda di accesso al contributo FEG compilando l'apposito formulario e il relativo piano finanziario. Lo Stato richiedente può successivamente integrare la domanda, rispondendo entro sei settimane dalla data della richiesta di ulteriori informazioni, fino all'adozione della proposta di finanziamento da parte della CE.



3. Analisi della domanda da parte della Commissione europea e concessione del contributo

La CE esamina la domanda e valuta, in consultazione con lo Stato richiedente, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario FEG. In caso di esito positivo, sulla base della valutazione effettuata, la CE presenta una proposta di mobilitazione al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali adottano la decisione di mobilitazione del FEG entro un mese dalla presentazione della proposta. Contemporaneamente, la CE adotta una decisione di concessione di un contributo finanziario, che entra in vigore alla data di adozione della decisione di mobilitazione del FEG da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.



4. Implementazione del sostegno del FEG

Lo Stato membro attua le misure ammesse al cofinanziamento del FEG entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla data comunicata in caso di posticipo dell'avvio delle azioni ammissibili per un massimo di 3 mesi. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalle date fissate nella domanda di contributo, in cui lo Stato membro inizia a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari o a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG.



5. Rapporto finale

Entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di implementazione, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione del contributo finanziario, contenente informazioni sul tipo di azione e i principali risultati ottenuti, sugli organismi responsabili dell'esecuzione dell'intervento, sui beneficiari e sul loro status occupazionale, sull'eventualità che l'impresa abbia beneficiato di aiuti di Stato o di precedenti finanziamenti a valere sul Fondo di coesione o dei fondi strutturali dell'Unione nei cinque anni precedenti e infine una dichiarazione giustificativa delle spese che indichi, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal FSE.



CHI SONO I PRINCIPALI ATTORI

L'ANPAL è responsabile del coordinamento e dell'attuazione delle iniziative FEG in Italia. In tale veste svolge un ruolo di indirizzo e coopera con le Amministrazioni locali coinvolte nell'attuazione degli interventi. Per adempiere ai propri compiti connessi anche alla gestione e monitoraggio degli interventi, e alla certificazione delle spese, l'ANPAL si è dotata di un'Autorità di Gestione e di un'Autorità di Certificazione.

L'Autorità di Audit, responsabile del controllo sugli interventi, è incardinata presso il Segretariato generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Le **Regioni** e le **Province Autonome** partecipano all'attuazione dei contributi finanziari in qualità di Organismi Intermedi e sono responsabili, in particolare, della programmazione, della gestione, del controllo e della rendicontazione delle iniziative cofinanziate.

Le **parti sociali** partecipano alle fasi di programmazione e sviluppo delle misure rivolte ai lavoratori in esubero.

I **lavoratori** destinatari dei contributi del FEG aderiscono volontariamente ai progetti presentati dagli Organismi Intermedi e partecipano attivamente alle misure.

Ruoli e compiti istituzionali

L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione e dell'attuazione dei contributi FEG conformemente al principio di sana gestione finanziaria. Ferme restando le funzioni direttamente in capo agli Organismi Intermedi, tale Autorità svolge le seguenti attività:

- **supervisione e coordinamento delle iniziative** ammesse a cofinanziamento;
- **coordinamento dei rapporti** tra Autorità nazionali, Amministrazioni locali e Commissione europea;
- gestione del sistema di monitoraggio;
- supporta gli Organismi Intermedi dalla fase di predisposizione delle domande di contributo da presentare alla Commissione europea alla conclusione degli interventi;
- realizza le iniziative di informazione e pubblicità a livello nazionale.



L'Autorità di Certificazione è responsabile del **controllo** e della **certificazione delle spese** sostenute nell'attuazione degli interventi a cofinanziamento FEG. Tale funzione viene esercitata attraverso verifiche *in itinere* sulle operazioni e un controllo finale sulle dichiarazioni di spesa presentate dagli Organismi Intermedi.


L'Autorità di Audit **accerta l'efficace funzionamento** dei sistemi di gestione e controllo adottati dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità di Certificazione e dagli Organismi Intermedi e **verifica**, su base campionaria, **la regolarità delle operazioni e l'ammissibilità delle spese** sostenute dagli enti attuatori delle misure cofinanziate dal FEG.

Le Regioni e le Province Autonome sono responsabili dell'attuazione delle misure di politica attiva svolgendo specifici compiti definiti, mediante accordo formale, con l'ANPAL. Le attività poste in capo agli Organismi Intermedi sono essenzialmente riconducibili alle funzioni di:

- ✓ **programmazione:** individuazione dei lavoratori ammissibili ai contributi del FEG; progettazione del pacchetto di misure di politica attiva del lavoro; consultazione delle parti sociali; copertura dei costi relativi al cofinanziamento nazionale dell'intervento; verifica della non sovrapposizione delle fonti di finanziamento; compilazione della domanda di contributo da presentare alla Commissione europea;
- ✓ **gestione:** messa a punto di un proprio sistema di gestione e controllo; selezione dei soggetti attuatori delle misure; esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari; conservazione della documentazione relativa alle operazioni eseguite e agli audit nonché dei dati contabili; gestione delle irregolarità e dei recuperi; realizzazione a livello locale delle iniziative di informazione e pubblicità sulle misure cofinanziate. Effettuano il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento degli interventi conferendo all'Autorità di Gestione, su base trimestrale, i dati di natura procedurale, fisica e finanziaria;
- ✓ **controllo**, da espletarsi attraverso verifiche di primo livello sulle operazioni;
- ✓ **rendicontazione**, consistente nella chiusura degli interventi attraverso la presentazione di una relazione finale sull'esecuzione dei contributi e di rendiconti dettagliati delle spese sostenute.

LO STATO DELL'ARTE IN ITALIA

Dall'istituzione del FEG, l'Italia ha presentato **quattordici domande** di contributo destinate ad aiutare più di **14.000 lavoratori in undici Regioni** coinvolte, posti in esubero da grandi e piccole imprese nel settore tessile, dell'edilizia, della logistica, dell'ICT, della fabbricazione di elettrodomestici e motoveicoli.



I lavoratori coinvolti sono in maggioranza uomini nelle classi di età centrali (circa il 74,1% ha tra i 25 e i 54 anni), cosa che evidenzia la struttura demografica tipica della forza lavoro nel settore manifatturiero che è l'ambito di attività maggiormente interessato da interventi FEG.

Oltre la metà dei lavoratori coinvolti sono operai semiqualeficati (66,4%) oppure lavoratori non qualificati (5,7%). Tra gli altri, un numero cospicuo di destinatari (11,1%) svolgevano occupazioni tecniche specializzate e il 6,6% sono impiegati.

Il Fondo rappresenta un importante strumento i cui caratteri distintivi derivano dalla natura straordinaria e puntuale delle misure, destinate a fronteggiare una situazione di mercato (crisi occupazionale) in costante evoluzione e sovente imprevedibile.

In particolare, il FEG consente:

- una netta focalizzazione su un determinato settore produttivo e su qualifiche specifiche, che impone una progettualità *ad hoc*, “tarata” sulle particolari esigenze e caratteristiche dell’universo target;
- di attivare percorsi altamente selettivi, in quanto destinati ad uno specifico target di beneficiari, non “generalizzato”;
- di realizzare azioni formative e di reinserimento professionale più focalizzate:
 - o rispetto al settore produttivo di provenienza dei lavoratori espulsi
 - o rispetto alle qualifiche specifiche rispondenti alle particolari esigenze e caratteristiche del target
 - o rispetto alle esigenze delle aziende che si propongono per le nuove assunzioni
- di includere specifiche misure finalizzate a sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti nel periodo in cui partecipano all’intervento (indennità di partecipazione o per la ricerca attiva di un lavoro) e a valorizzarne il percorso di apprendimento (il bilancio delle competenze);
- di superare la logica della standardizzazione dei costi e di conseguenza delle azioni, fattore che a volte limita la capacità delle amministrazioni di rispondere a domande che, spesso, non sono standardizzabili;
- ottenere un livello elevato di personalizzazione grazie a misure ideate, progettate e realizzate attraverso percorsi complessi di orientamento professionale e motivazionale, counselling e rilevazione dei fabbisogni formativi di ogni singolo individuo.

Le azioni cofinanziate dal FEG sono complementari alle azioni di politica attiva a cui i lavoratori possono accedere con il solo cofinanziamento FSE o con Fondi nazionali. Il FEG, infatti può affiancare misure realizzate con altri Fondi già destinati alle Regioni per specifici target di utenti.



PER SAPERNE DI PIÙ

Ulteriori informazioni sul FEG e sulle modalità di accesso ai contributi sono disponibili presso:

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Divisione IV

Autorità di Gestione del FEG

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

telefono: 0646835420

divisione4@anpal.gov.it

oppure sul web consultando:

il **portale ANPAL**: <https://www.anpal.gov.it/web/guest/europa/fondo-europeo-di-adequamento-alla-globalizzazione-feg>

il **sito della Commissione europea**: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it>

In particolare, il sito della Commissione europea mette a disposizione le informazioni inerenti le domande FEG presentate dal 2007 ad oggi da parte degli Stati membri con le relative schede informative, indica gli eventi correlati al Fondo e le relative pubblicazioni (tra cui la Proposta per il nuovo Regolamento FEG per il periodo post 2020 e il Rapporto della Commissione sulle attività del FEG per il periodo 2015 e 2016). Nel sito è disponibile altresì la normativa e le FAQ per avere un quadro completo di riferimento.

